PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Art.1, comma 55 della L.56/2014)

N. 16 DEL 19.02.2016

OGGETTO: AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE. Conferma per l'anno 2016 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2).

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno diciannove (19) del mese di febbraio con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Massimo Migani, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

RICORDATO che l'art.1, comma 55 della L.56/2014 stabilisce che il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto;

RICHIAMATA la nota n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale stabilisce che *"...nelle more dell'approvazione dello Statuto (...) in virtù del principio di continuità amministrativa, dovranno essere applicati Statuto e Regolamenti della precedente Provincia, in quanto compatibili con la legge";*

UDITA la relazione del Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Valorizzazione Servizi Dott.ssa Rossella Bonciolini;

VISTA e valutata l'allegata proposta trasmessa dal Direttore dell'Area competente recante ad oggetto: "AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE. Determinazione per l'anno 2016 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2).";

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza AD ASSUMERE IL PRESENTE ATTO ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate

1. di applicare per l'anno 2016 i diritti di istruttoria secondo gli importi riportati nella tabella seguente, riferiti a pratiche relative alle funzioni trasferite in materia di M.C.T.C., dando atto che in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il 2016 e pluriennale 2016/2017 sarà tenuto conto del gettito ad essi relativo al fine di garantire gli equilibri finanziari:

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE REVISIONI	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	*Euro 30*
RICONOSCIMENTO CONSORZI DI SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE	*Euro 50*
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE IN ANALOGO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE AI SENSI DELL'ART. 138 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS.285/1992)	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE IN DISPENSA DALL'ESAME PER IL TRASPORTO SU STRADA PER CONTO DI TERZI DI MERCI E PERSONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 20 APRILE 2012 CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*Euro 30*
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA E DELL'IDONEITA' AD ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA	*Euro 50*

2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è l'Ing. Francesca Agostini;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto:

AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE. Determinazione per l'anno 2016 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2).

RELAZIONE TECNICA

AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

DOTT.SSA ROSSELLA BONCIOLINI

Il Dirigente autorizzato

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Decreto Presidenziale n. 20 del 27.02.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi, di cui fa parte il Servizio Motorizzazione;

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 15.03.1997 n.59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.Lgs. 31.03.1998 n.112, che all'art. 105 comma 3 dispone l'attribuzione diretta alle Province di funzioni amministrative già di competenza dello Stato, tra cui
  - l'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  - il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  - lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
  - il rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  - il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
  - lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
  - la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori
- Accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs 31.03.1998 n.112;
- D.Lgs. 31.03.1998 n.112, che all'art. 105 comma 2 dispone l'attribuzione diretta alle Regioni di funzioni amministrative già di competenza dello Stato, tra cui "il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza" e la successiva L.R. della Regione Toscana 16.06.2008 n.36 avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con con-

ducente" con il quale all'art. 2 la Regione ha disposto che siano le Province ad esercitare la funzione amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus;

Visto l'Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 34 del 31.12.2014 avente ad oggetto "AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI – SERVIZIO MOTORIZZAZIONE - Determinazione per l'anno 2015 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2)." con cui si deliberavano per l'anno 2015 gli importi riportati nella seguente tabella relativi alle spese di istruttoria per le pratiche relative alle funzioni trasferite in materia di M.C.T.C.:

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O /INTEGRAZIONI AD AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O INTEGRAZIONI AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE REVISIONI	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ISCRIZIONI E VARIAZIONI DALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI (ad eccezione dei casi riportati ai due punti successivi) E PER L'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI A VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DEL REVISORE LEGALE REDATTA SECONDO IL FAC-SIMILE PREDISPOSTO DALL'UFFICIO	-
PROVVEDIMENTI RELATIVI A VARIAZIONE DENOMINAZIONE O SEDE LEGALE DI UNA SOCIETÀ; VARIAZIONE RESIDENZA DEL TITOLARE O SEDE DI UNA DITTA INDIVIDUALE; RECESSO SOCI O MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; REVOCA DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO; COMUNICAZIONE PARCO VEICOLARE DI IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI E PER L'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	-
PROVVEDIMENTI RELATIVI A CANCELLAZIONI DALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI	*Euro 10*
RICONOSCIMENTO CONSORZI DI SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE	*Euro 50*
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE IN ANALOGO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE AI SENSI DELL'ART. 138 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS.285/1992)	*Euro 30*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE IN DISPENSA DALL'ESAME PER IL TRASPORTO SU STRADA PER CONTO DI TERZI DI MERCI E PERSONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 20 APRILE 2012	*Euro 30*

CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA E DELL'IDONEITA' AD ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA	*Euro 50*
ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI D'AUTOSCUOLA	*Euro 50*

Considerato che a seguito di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 4 maggio 2015, le funzioni in materia di tenuta dell'Albo provinciale degli Autotrasportatori conto terzi sono state trasferite dalle Province alle Motorizzazioni Civili;

Ritenuto pertanto necessario togliere dall'elenco degli importi le voci relative alle istanze in materia di gestione *albo autotrasportatori conto terzi*;

Considerato che gli *esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola* verranno svolti anche per l'anno 2016, a seguito di convenzione sottoscritta tra i due Enti, dalla Provincia di Pistoia, che introita in maniera autonoma i diritti di istruttoria;

Ritenuto pertanto necessario togliere dall'elenco degli importi la voce relativa alle istanze per l'iscrizione all'esame di cui al punto precedente;

Propone di applicare per le motivazioni espresse per l'anno 2016 i diritti di istruttoria riferiti a pratiche relative alle funzioni trasferite in materia di M.C.T.C., dando atto che in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il 2016 e pluriennale 2016/2018 sarà tenuto conto del gettito ad essi relativo al fine di garantire gli equilibri finanziari, secondo gli importi riportati nella seguente tabella (in grassetto sono evidenziate le voci modificate):

	Diritti vigenti anno 2015	***Proposta***
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	*Euro 30*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE REVISIONI	*Euro 30*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO	*Euro 30*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	*Euro 30*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ISCRIZIONI E VARIAZIONI DALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI (ad eccezione dei casi riportati ai due punti successivi) E PER L'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	*Euro 30*	***voce eliminata***
PROVVEDIMENTI RELATIVI A VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DEL REVISORE LEGALE REDATTA SECONDO IL FAC-SIMILE PREDISPOSTO DALL'UFFICIO	-	***voce eliminata***
PROVVEDIMENTI RELATIVI A VARIAZIONE DENOMINAZIONE	-	***voce eliminata***

O SEDE LEGALE DI UNA SOCIETÀ; VARIAZIONE RESIDENZA DEL TITOLARE O SEDE DI UNA DITTA INDIVIDUALE; RECESSO SOCI O MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; REVOCA DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO; COMUNICAZIONE PARCO VEICOLARE DI IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI E PER L'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE		
PROVVEDIMENTI RELATIVI A CANCELLAZIONI DALL'ALBO NAZIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI	*Euro 10*	***voce eliminata***
RICONOSCIMENTO CONSORZI DI SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE	*Euro 50*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE IN ANALOGO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE AI SENSI DELL'ART. 138 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS.285/1992)	*Euro 30*	*importo invariato*
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE IN DISPENSA DALL'ESAME PER IL TRASPORTO SU STRADA PER CONTO DI TERZI DI MERCI E PERSONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 20 APRILE 2012 CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*Euro 30*	*importo invariato*
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA E DELL'IDONEITA' AD ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA	*Euro 50*	*importo invariato*
ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI D'AUTOSCUOLA	*Euro 50*	***voce eliminata***

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D'AREA
Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D'AREA
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Migani

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.02.2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato.
Fonte: Provincia di Prato – Segreteria Generale riproduzione
Responsabile della immissione e della riproduzione: Elisabetta Cioni

---

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.02.2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO PRESIDENZIALE

N. 26 DEL 08.04.2016

AREA TECNICA: AREA TECNICA: Legge 10/1991 – Ispezioni degli impianti termici ai fini del controllo del rendimento energetico – Oneri a carico dei responsabili di impianto – Tariffe per l'anno 2016. APPROVAZIONE.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno otto (8) del mese di Aprile.con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l'allegata relazione del 15.03.2016 redatta dal Direttore dell'Area Tecnica, recante ad oggetto: "AREA TECNICA: Legge 10/1991 – Ispezioni degli impianti termici ai fini del controllo del rendimento energetico – Oneri a carico dei responsabili di impianto – Tariffe per l'anno 2016".

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L. 56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate:

1. in osservanza del Regolamento regionale approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R, di adeguare gli importi del contributo economico a carico dei responsabili degli impianti, approvati con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 19 del 17.02.2010, rispetto ai nuovi importi richiesti dalle direttive regionali e rispetto alle nuove tipologie di impianti e scaglioni di potenza, come indicato nell'allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i costi a carico dei responsabili degli impianti termici, relativi agli oneri dei controlli sul risparmio energetico stabiliti dall'art. 31 della Legge 10 del 09/01/1991, indicati nell'allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che gli oneri di cui al punto precedente sono in linea con i limiti stabiliti dall'Allegato B al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015 n. 25/R;
4. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto:

AREA TECNICA: Legge 10/1991 – Ispezioni degli impianti termici ai fini del controllo del rendimento energetico – Oneri a carico dei responsabili di impianto – Tariffe per l'anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

Il Direttore dell'Area Tecnica

AUTORIZZATO:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito l'incarico della direzione ad interim dell'Area tecnica dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi e regolamentari:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 , n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici .

PREMESSO che:

- l'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e le attività di accertamento ed ispezione degli stessi impianti, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R;
- le autorità competenti ai controlli sono individuate dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 la quale, all'art. 31 comma 3 "Esercizio e manutenzione degli impianti" dispone che "i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti";
- l'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dispone che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurando che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali;

DATO ATTO che:

- con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" sono state trasferite alla Regione le funzioni provinciali in materia di energia, tra le quali rientrano le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- con la successiva approvazione della legge regionale 9 febbraio 2016 n. 9 "Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011" è stato introdotto nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 l'articolo 10 bis recante "Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici";
- per effetto di tale disposizione normativa le Province, ad eccezione della Provincia di Grosseto e della Città metropolitana di Firenze, mantengono sino al 30/06/2016 le funzioni di controllo degli impianti termici e provvedono, altresì, agli adempimenti di propria competenza per il successivo subentro della Regione nelle quote di partecipazione delle stesse province e Città metropolitana, in enti o società svolgenti attività inerenti l'articolo 10 bis della legge regionale 22/2015;
- in data 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 190 del 16 marzo 2016 che approva gli indirizzi ai quali le province e la Città metropolitana devono attenersi nell'esercizio della funzione in oggetto sino al 30/06/2016 e le prescrizioni a detti enti per il subentro della Regione nelle loro quote di partecipazione di enti o società svolgenti le attività inerenti l'articolo 10 bis della l.r. 22/2015;
- la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi è assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, come stabilito dall'art. 31 della Legge 10 del 09/01/1991;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 31.03.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli del rendimento energetico degli impianti il quale, al Titolo IV, art. 15, comma 1 stabilisce che "Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3 del D.P.R. 74/2013, la Provincia determina con apposita deliberazione il contributo economico a carico dei responsabili di impianto, a copertura dei costi relativi alla attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 9 e 10 e all'attività di gestione del catasto degli impianti termici in linea con gli intervalli fissati all'allegato B tabella 1 al Regolamento Regionale";

CONSIDERATO che

- dal 1 gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Regionale che detta le nuove regole per il corretto esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015 n. 25/R ("Regolamento di attuazione dell'art. 23 sexies della Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici";
- la nuova regolamentazione regionale aggiorna ed integra le disposizioni previste dal quadro normativo nazionale ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, prevedendo delle novità sostanziali in merito alla periodicità dei controlli di efficienza energetica dell'impianto ed ai costi delle verifiche a carico dell'utenza ed introducendo nuove tipologie di impianti soggetti a controllo e nuovi scaglioni di potenza;
- con il nuovo Regolamento, in particolare, la Regione Toscana ha inteso garantire uniformità al livello tariffario tra i Comuni e le Province toscane, indicando specifici range tariffari, sia

relativamente ai “bollini” per le autodichiarazioni che alle ispezioni in situ, ai quali gli Enti locali devono necessariamente adeguarsi;

RITENUTO NECESSARIO, in osservanza di queste nuove direttive, che la Provincia di Prato adegui gli importi del contributo economico a carico dei responsabili degli impianti approvati con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 19 del 17.02.2010 e attualmente in vigore, rispetto ai nuovi importi richiesti dal Regolamento Regionale e rispetto alle nuove tipologie di impianti e scaglioni di potenza, come indicato nella tabella allegata alla presente proposta;

TENUTO CONTO che

- l’allegato L, art.11, al D. Lgs. 152/2006 “*Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”* prevede che gli Enti pubblici provvedono all’accertamento mediante ispezioni e verifiche in relazione alla rispondenza alle norme di legge e alla veridicità delle dichiarazioni pervenute (soggetti autocertificati) su almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio di propria competenza;
- con riferimento agli impianti termici di potenza fino a 35 kW, che rappresentano circa il 95% degli impianti termici censiti nel territorio della Provincia di Prato, il nuovo Regolamento provinciale in materia di controllo dell'efficienza energetica prevede che la Provincia effettui una verifica a campione sul 10% degli impianti presenti sul proprio territorio, ovvero sul doppio degli impianti rispetto alla soglia minima stabilita dalla normativa nazionale;
- considerato che per gli impianti di potenza fino a 35 Kw il nuovo Regolamento regionale inserisce il costo a carico del responsabile dell'impianto termico all'interno di un intervallo compreso tra un minimo di 9,00€ oltre oneri fiscali, ed un massimo di 16€ oltre oneri fiscali, per gli impianti termici autocertificati ed all'interno di un intervallo compreso tra 80€, oltre oneri fiscali, e 120€, oltre oneri fiscali, per gli impianti termici non autocertificati;

DATO ATTO che gli oneri attualmente in vigore relativi ai controlli sugli impianti termici di competenza dell'Amministrazione provinciale sono quelli stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 17.02.2010, articolati come segue:

AUTOCERTIFICAZIONI	
< 35 kw	€ 22,00
fino a 116 kw	€ 33,00
da 117 a 350 kw	€ 44,00
oltre 350 kw	€ 56,00
doppie caldaie	€ 30,00
CONTROLLI	
< 35 kw	€ 56,00
fino a 116 kw	€ 93,00
da 117 a 350 kw	€ 130,00
oltre 350 kw	€ 170,00
doppie caldaie	€ 31,00

RITENUTO pertanto necessario determinare i nuovi importi dei contributi di cui all'articolo 15 comma 3 del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli del rendimento energetico degli impianti al fine di adeguare gli stessi agli intervalli indicati dal Regolamento regionale;

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire il controllo annuale del 10% delle autocertificazioni relative agli impianti termici con potenza fino a 35 Kw, come stabilito dal nuovo Regolamento provinciale, si ritiene necessario applicare il costo di 16€ oltre oneri fiscali a carico del responsabile dell'impianto termico nel caso di impianti termici autocertificati e di 120,00€ oltre oneri fiscali nel caso di impianti termici non autocertificati;
- relativamente alle fattispecie di controlli di cui al punto precedente, pertanto, con l'approvazione dei nuovi importi oggetto della presente proposta, si ha una diminuzione del costo delle ispezioni a carico dei cittadini per gli impianti termici di potenza fino a 35 Kw autocertificati, ed un aumento del costo delle ispezioni a carico dei cittadini responsabili di impianti termici di potenza fino a 35 Kw non autocertificati;

DATO ATTO che la nuova normativa regionale prevede nuove frequenze di trasmissione delle autodichiarazioni che passano da 2 a 4 anni per le caldaie esterne alimentate a metano o g.p.l. di età inferiore agli otto anni raddoppiando quindi gli intervalli di tempo entro i quali i cittadini avranno l'obbligo di certificarsi e richiede altresì il controllo capillare unità per unità di tutti gli impianti termici di maggiori dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano autocertificati o meno, allo scopo di incrementare la sicurezza complessiva di tali impianti;

PRESO ATTO che (Cassazione Civile Sez. Unite, sentenza n.6074 del 16/03/2007) "*Il contributo per il finanziamento dei controlli sugli impianti termici individuali, previsto dall'art.31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n.10, ha carattere paratributario, costituendo un onere imposto agli utenti di detti impianti in ragione del rischio ambientale che una cattiva gestione degli stessi comporta, e dei conseguenti costi che ne possono derivare per la collettività. Esso, infatti, non è correlato (nell'ambito di un rapporto di corrispettività) all'effettiva esecuzione delle verifiche da parte degli incaricati dell'ente territoriale, né all'esecuzione di dette verifiche secondo specifiche ed inderogabili modalità, in quanto la determinazione di tali modalità è riservata all'autonomia ed alla discrezionalità tecnica dell'ente locale, e gli oneri economici connessi alle relative operazioni non sono posti a carico dei soli responsabili degli impianti effettivamente verificati, ma a carico della generalità degli utenti, con la conseguenza che il potere dell'ente territoriale d'imporre tale contributo sussiste indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato o meno fatto oggetto di effettiva e concreta esecuzione del controllo*";

RITENUTO pertanto di stabilire la differenziazione dei costi a carico dei titolari degli impianti termici in base alla potenza nominale dell'impianto ed al fatto di aver inviato o meno, all'autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica nei termini stabiliti dal Regolamento regionale, nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013;

RITENUTO che l'adeguamento tariffario proposto sia in linea con la necessità di garantire la necessaria quantità dei controlli sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva di competenza provinciale, secondo le regolamentazione regionale e provinciale vigente, raggiungendo in tal modo l'obiettivo di incrementarne la sicurezza complessiva e l'efficienza e di ridurne l'impatto per l'ambiente e per la qualità dell'aria.

Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE

1. in osservanza del Regolamento regionale approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R, di adeguare gli importi del contributo economico a carico dei responsabili degli impianti, approvati con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 19 del 17.02.2010, rispetto ai nuovi importi richiesti dalle direttive regionali e rispetto alle nuove tipologie di impianti e scaglioni di potenza, come indicato nell'allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di approvare i costi a carico dei responsabili degli impianti termici, relativi agli oneri dei controlli sul risparmio energetico stabiliti dall'art. 31 della Legge 10 del 09/01/1991, indicati nell'allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che gli oneri di cui al punto precedente sono in linea con i limiti stabiliti dall'Allegato B al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015 n. 25/R.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
Il Direttore di Area
F.to dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE
Il Direttore di Area
F.to dott.ssa Rossella Bonciolini

Prato, 8 aprile 2016

ALLEGATO A

Importi dei contributi di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli del rendimento energetico degli impianti termici di cui alla legge 10/1991.

TIPOLOGIA	POTENZIALITÀ	QUOTE AUTOCERTIFICATI (al netto oneri fiscali se dovuti)	QUOTE NON AUTOCERTIFICATI (al netto oneri fiscali se dovuti)
A **Impianti con generatore di calore a fiamma**	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw	€ 16,00	€ 120,00
	2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw	€ 20,00	€ 140,00
	3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw	€ 70,00	€ 200,00
	4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw	€ 90,00	€ 250,00
	5) Oneri per ispezioni aggiuntive		€ 60,00
B **Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore**	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw	€ 13,00	€ 130,00
	2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw	€ 20,00	€ 200,00
C **Impianti alimentati da teleriscaldamento**	per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs 192/2005.	€ 12,00	€ 120,00
D **Impianti cogenerativi**	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw	€ 15,00	€ 150,00
	2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw	€ 20,00	€ 200,00
	3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw	€ 30,00	€ 300,00

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 08.04.2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato.
Fonte: Provincia di Prato – Segreteria Generale riproduzione
Responsabile della immissione e della riproduzione: Elisabetta Cioni

---

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 08.04.2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 42 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - Determinazione della misura del tributo anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di maggio con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi, recante ad oggetto: "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - Determinazione della misura del tributo anno 2016";

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare la proposta del Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi ad oggetto: "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - Determinazione della misura del tributo anno 2016";

2) di confermare per l'anno 2016 la misura del 5% (cinque per cento) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente da applicarsi sui prelievi operati per l'anno 2016 connessi alla gestione dei rifiuti urbani disposti dalle Amministrazioni Comunali presenti sul territorio della Provincia di Prato in base alla vigente normativa;

3) di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

5) di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto alla Società Risorse S.p.a. (SO.RI. S.p.a), ad Ambiente Servizi Mobilità S.p.a. (A.S.M. S.p.a), Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a., al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con correlata richiesta afferente la Pubblicazione Gratuita sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di Conferma della presente Tariffa, a tutte le Amministrazioni Comunali presenti sul territorio della Provincia di Prato, ai Soggetti Gestori dei prelievi fiscali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza degli enti territoriali facenti parte della Provincia di Prato;

6) di trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti connessi e conseguenti, all'Area Amministrativa e Servizi;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi";

8) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

10) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - Determinazione della misura del tributo anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ed in particolare i commi dal n.51 al n.100 inclusi;

Premesso che:

- secondo l'articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" è stabilita, fra le attribuzioni dei consigli, "*l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che *"spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi";*
- l'art. 19, comma 3, del suddetto Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del medesimo statuto, l'espressione <<Giunta Provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo statuto non disponga diversamente;
- il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",* disciplinando la competenza delle Giunta, dispone che tale organo "*compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle* leggi *o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento";*
- ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c*), "al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...)* l*e deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi**;**

- ai sensi del vigente art. 174 del D.Lgs. 267/00 *"1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio."**;*
- l'articolo 58, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ha originariamente stabilito che per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i Comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento;

- ai fini di tutela ambientale, ed a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito con il Decreto Legislativo 504/92 a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province;

- che tale tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa;

Richiamati:

- l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: *"Con delibera della Giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, ne superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo";*

- l'articolo 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, al secondo comma, ha previsto la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti da parte dei Comuni mediante l'istituzione di una Tariffa (TIA1) e che lo stesso articolo ha previsto, ai comma 8,9,13, che la suddetta tariffa è determinata dagli enti locali ed applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio, che può essere il comune ovvero un soggetto gestore;

- il comma 17 dell'articolo 49 del D. Lgs. 22/97 citato che ha fatto salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504/92 anche nel caso di sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte della Tariffa (TIA1);

- l'art 11 del *D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 il quale ha stabilito originariamente che g*li enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio

di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
- otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
- otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

- il comma 523 della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), che nel modificare l'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ha concesso un altro anno di tempo, rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 sopra richiamato, per il passaggio dalla Tarsu alla Tariffa (TIA1);

- il comma 134 della L. n.266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), che modifica l'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), concedendo un ulteriore anno di tempo, rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 sopra richiamato, per il passaggio dalla Tarsu alla Tariffa (TIA1);

- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006**,** recante "*Norme in materia ambientale*", che all'art. 238, comma 1, prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa integrata ambientale (TIA2) che "*costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";*

- il medesimo comma 1 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 il quale dispone che "*la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11*", a norma del quale "*sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti*", che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale;

- il comma 184, lett. a) dell'art. 1 della L. n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007";

- il comma 166 della L. n.244 del 2007 (Finanziaria 2008), che ha ulteriormente stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007 e 2008";

- l'art. 5 del D.L. 208 del 2008 avente ad oggetto “"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" che ha esteso per l'annualità 2009 la previsione contenuta nel comma 166 della L. n.244 del 2007;

- il comma 2-quater dell’art. 5 dello stesso D. L. n. 208 del 2008, il quale ha previsto originariamente che ove il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA2) posssono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

- il successivo art. 23, comma 21, del D. L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha differito il termine del 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009;

- l’art. 8, comma 3, del D. L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha ulteriormente prorogato detto termine al 30 giugno 2010;

- l’art. 54 del decreto Legislativo n. 446/97 che prevede l’approvazione delle tariffe ai fini della approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che, in ordine alle suesposte disposizioni normative succedutesi, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 11 novembre 2010, n. 3/DF, riguardo all'applicabilità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, della tariffa di igiene ambientale (TIA1) prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha stabilito quanto di seguito riportato:

- i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente;
- i comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;

Ricordato che l'art. 4, comma 4, D.L. 02/03/2012 n. 16 (convertito in legge n. 44 del 26/04/2012), ha provveduto, tra l'altro, ad abrogare l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, relativo alla previgente sospensione del potere degli enti locali di aumentare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;

Richiamato l'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 23 del 14 marzo 2011 il quale ha stabilito ulteriormente che *“sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di*

igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale";

Preso atto inoltre dei seguenti successivi provvedimenti inerenti la revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani riferita all'esercizio 2013*:*

- ***Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,*** convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il cui ***art. 14*** stabilisce, ai commi 1, 13, 28, 46 e 47, quanto tra l'altro di seguito esposto:
  - *comma 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2013 venga istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (…) e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
  - *comma 13.* Alla tariffa (...) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
  - *comma 28.* E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
  - *comma 46* - A decorrere dal *1° gennaio 2013* sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione";
  - *comma 47* - L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo;

- ***Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35,*** avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"* il cui art. 10 dispone, in particolare ai commi 2 e 3, quanto tra l'altro di seguito specificato:
  - *comma 2.* Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

    b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento della

TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; (…);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- *comma 3.* All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.".

- ***Circolare del 29 Aprile 2013*** - N. 1/DF/2013 - del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *"Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35";*

Richiamati i commi 639 e ss. dell'art. 1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* ***(Legge di stabilità 2014).****"* i quali stabiliscono, tra l'altro, che:

- ***è abrogato*** l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della ***TARES;***
- ***istituita*** l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo (TARI), e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (TARI);

Tenuto conto che, mediante successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 23.06.2014 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2014. Verifica degli equilibri finanziari e conseguenti provvedimenti di ripristino: aggiornamenti indirizzi di programmazione, variazione piano degli incarichi, modifica misura del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA). Variazione n.1",* l'ente:

- considerando gli effetti del potenziamento della spending review, operato, tra l'altro, dal succitato D.L. 66/2014 (c.d. Decreto IRPEF);
- dando atto che, su indicazioni della preesistente Giunta Provinciale e delle singole direzioni, erano state proposte ulteriori significative riduzioni di spesa corrente sul bilancio di previsione di questa amministrazione, fino ai limiti massimi sostenibili secondo quanto comunicato dalla stessa Giunta e dalle citate direzioni, e che tali riduzioni risultavano tuttavia insufficienti a finanziarie il capitolo di rimborso allo Stato come previsto dal D.L. 66/2014 (c.d. Decreto IRPEF);

- prendendo atto, pertanto che, a seguito di tali ulteriori riduzioni operabili sulle spese correnti, finalizzate al finanziamento del capitolo di rimborso allo Stato, sarebbe comunque rimasto lo squilibrio dei saldi di bilancio;

ha deliberato di modificare, nei limiti della legislazione vigente l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, precedentemente determinata con Deliberazione di Giunta Provinciale n.48 del 25.02.2014, stabilendo, ai sensi per gli effetti dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00 ed ai fini del ripristino degli equilibri del Bilancio di Previsione 2014, ***il valore di tale aliquota pari al 5% (cinque per cento);***

Considerato infine che le definitive valutazioni dell'ente, nonché le conseguenti scelte, in tema di effettiva pressione tributaria a valere sulla collettività dallo stesso amministrata attengono alle competenze di indirizzo politico-amministrativo e, conseguentemente, risultano affidate agli organi dell'ente preposti alla determinazione di tale indirizzo;

Richiamato l'atto del Presidente n. 96 del 23/06/2015 ad oggetto "*Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Determinazione della misura del tributo. Anno 2015"* con il quale si confermava, anche per l'anno 2015, la misura del 5% del tributo;

Dato atto che il presente provvedimento viene sottoposto al visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e il Capo VIII del vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato;

PROPONE

1. **di confermare** per l'anno 2016 la misura del 5% (cinque per cento) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente da applicarsi sui prelievi operati per l'anno 2016 connessi alla gestione dei rifiuti urbani disposti dalle Amministrazioni Comunali presenti sul territorio della Provincia di Prato in base alla vigente normativa;

2. **di dare atto** che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

3. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

4. **di procedere alla notifica** nei termini di legge del presente atto alla Società Risorse S.p.a. (SO.RI. S.p.a), ad Ambiente Servizi Mobilità S.p.a. (A.S.M. S.p.a), Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a., al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con correlata richiesta afferente la Pubblicazione Gratuita sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di Conferma della presente Tariffa, a tutte le Amministrazioni Comunali presenti sul territorio della Provincia di Prato, ai Soggetti Gestori dei prelievi fiscali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza degli enti territoriali facenti parte della Provincia di Prato;

5. **di trasmettere** copia del presente atto, per i provvedimenti connessi e conseguenti, all'Area Amministrativa e Servizi.

Stante l'urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile

Prato, 16 maggio 2016

IL DIRETTORE
f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 43 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di maggio con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi, recante ad oggetto: "Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2016";

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare la proposta del Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi ad oggetto "Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2016";

2) di confermare**,** per l'esercizio 2016, la variazione in aumento di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali rispetto al valore base di cui al primo periodo, comma 2, art. 17 del D.Lgs. 68/2011 dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

3) di dare atto, conseguentemente, che l'aliquota applicabile per l'esercizio 2016 è pari al 16 (sedici) percento;

4) di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente provvedimento;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

8) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata, inoltre, la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare i commi dal n.51 al n.100 inclusi;

Premesso che:

- secondo l'articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è stabilita, fra le attribuzioni dei consigli, *"l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che *"spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle trariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi";*
- l'art. 19, comma 3, del suddetto Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del medesimo statuto, l'espressione <<Giunta Provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo statuto non disponga diversamente;
- il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplinando la competenza delle Giunta, dispone che tale organo *"compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento"*;
- ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c), *"al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

- ai sensi del vigente art. 174 del D.Lgs. 267/00 *"1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.";*

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"* che prevede, tra l'altro, quanto di seguito esposto:
    - *comma 1* - Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 60 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto *"Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali"* che stabilisce, tra l'altro, quanto di seguito specificato:
    - *comma 1*- il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione (…);
    - *comma 3* - con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle provincie ed ai comuni delle somme ad esse spettanti a norma dei commi 1 e 2 (…);
    - *comma 5* - Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano: la disposizione del comma 1 con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonche' sulle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 457 del 14.12.1998 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" il quale stabilisce all'art. 2, avente ad oggetto "Obbligo degli assicuratori di effettuare distinti versamenti a favore di *ogni* provincia competente", quanto di seguito riportato:
    - gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e ad effettuare, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario, utilizzando il modello di pagamento o il bollettino di conto corrente postale di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 5 del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997;
- l'art. 17 del D.Lgs. n.68 del 06.05.2011 il quale prevede, tra l'altro, quanto di seguito specificato:
    - *comma 1* - A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
    - *comma 2* - L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
- il decreto del direttore delle Finanze prot. n. 10912 del 03 giugno 2011 il quale stabilisce, tra l'altro, quanto di seguito esposto:
    - *Articolo 1 - "Oggetto ed ambito di applicazione" - In vigore dal 8 giugno 2011*
        - *comma* 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Decreto del 3 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di seguito «imposta RCA».
        - *comma 2*. La decorrenza e le modalità di applicazione del presente decreto nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto

speciale e delle province autonome sono stabilite, a norma del comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- Articolo 2 - Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta RCA - In vigore dal 8 giugno 2011
  - *comma 1* - La pubblicazione delle deliberazioni della giunta provinciale concernenti la variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota dell'imposta RCA, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, e' effettuata nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura della Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  - *comma 2* - Le province che approvano la variazione dell'aliquota dell'imposta RCA devono inviare le deliberazioni della giunta provinciale, redatte secondo lo schema allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, con relativa attestazione di conformità all'originale, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dff.delibererca@pce.finanze.it. Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione "imposta RCA".
  - *comma 3* - Il formato della scansione della deliberazione da inviare deve avere le seguenti caratteristiche: Jpeg (non a colori), di dimensioni non superiori a 400 kb.
  - *comma 4* - La Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui al comma 1 entro i sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 29.12.2011 avente ad oggetto *"Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172."* mediante la quale si è provveduto, tra l'altro:

- ad aumentare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali ed in riferimento all'esercizio 2012;

- a dare atto che l'aliquota applicabile, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione di tale provvedimento sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in riferimento all'esercizio 2012, è pari al 16 (sedici) percento;

Dato atto che l'incremento all'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, stabilito mediante precedentemente citata Deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 29.12.2011 è stato operato, come da relativi indirizzi politico-amministrativi, esclusivamente per arginare potenziali effetti negativi in termini di equilibri finanziari dell'ente conseguenti alla riduzione delle entrate ordinarie dovuta alla soppressione dell'Addizionale Provinciale sul Consumo di Energia Elettrica stabilita a livello centrale a partire dal 2012, la quale ha comportato di fatto una diminuzione dell'afflusso di risorse da imposte destinato alla Provincia di Prato non compensata in misura equivalente da attribuzione di risorse da parte dell'amministrazione statale secondo altri canali;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n.154 del 20.06.2013 avente ad oggetto *"Area Entrate e Affari Generali. Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione aliquota. Anno 2013.*"**;**
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 47 del 25.02.2014 avente ad oggetto *"Area Entrate e Affari Generali. Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione aliquota. Anno 2014.*"**;**
- l'Atto del Presidente n. 97 del 23/06/2015 avente ad oggetto *"Area Entrate e Affari Generali. Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione aliquota. Anno 2015.*"**;**

mediante le quali si è provveduto, tra l'altro:

- a confermare, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, la variazione in aumento di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali rispetto al valore base di cui al primo periodo, comma 2, art. 17 del D.Lgs. 68/2011 dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, precedentemente apportata mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 29.12.2011;
- a dare atto, conseguentemente, che l'aliquota applicabile per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 è pari al 16 (sedici) percento;

Rilevato che, alla data di predisposizione del presente provvedimento:

- l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, stabilita pari al 16 (sedici) percento, risulta essere ancora la massima aliquota applicabile in base alla vigente normativa;

Dato atto pertanto, visto quanto complessivamente sopra esposto, che risulta necessario ***confermare*** in riferimento all'esercizio 2016, stante il perdurare delle criticità finanziarie causate dagli ingenti recuperi a carico delle Province, ***l'applicazione dell'aliquota del 16 (sedici) percento*** all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,

Vista la risoluzione n. 2/DF del Ministero delle Finanze avente ad oggetto *"Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) – Art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 – Variazione dell'aliquota – Quesito",* visualizzabile alla data di predisposizione del presente provvedimento sul sito www.finanze.gov.it nella sezione relativa alla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed in relazione a cui quest'ultima Direzione:

1. comunica su tale sezione del sito che la suindicata risoluzione ha risolto alcune problematiche in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti l'imposta sull'RCA;
2. anticipa che, in particolare, vi è stato affermato che le eventuali delibere di conferma inviate non saranno pubblicate sul sito;

la quale, specificatamente:

- nel ricordare che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, *"le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*; sottolinea che, in base a tale principio è del tutto superfluo che le province che intendano semplicemente confermare l'aliquota vigente trasmettano la relativa deliberazione alla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la loro pubblicazione sul sito Internet denominato www.finanze.gov.it;
- nell'aggiungere, inoltre, che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, fa esclusivo riferimento alle sole variazioni in aumento o diminuzione dell'imposta, ne individua quale diretta conseguenza il fatto che le delibere di conferma inviate non saranno pubblicate sul sito.

Atteso infine che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

PROPONE

1. **di confermare,** per l'esercizio 2016, la variazione in aumento di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali rispetto al valore base di cui al primo periodo, comma 2, art. 17 del D.Lgs. 68/2011 dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

2. **di dare atto**, conseguentemente, che l'aliquota applicabile per l'esercizio 2016 è pari al 16 (sedici) percento;
3. **di dare atto** che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente provvedimento;
4. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato.

Stante l'urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile

Prato, 16 maggio 2016

IL DIRETTORE
f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 44 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di maggio con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

RICHIAMATA la nota n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale stabilisce che "…nelle more dell'approvazione dello Statuto(...) in virtù del principio di continuità amministrativa, dovranno essere applicati Statuto e Regolamenti della precedente Provincia, in quanto compatibili con la legge";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare art.1, commi 88 e 89 (… efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.");

VISTA l'allegata relazione redatta dal Dirigente dell'Area competente, recante ad oggetto: "Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Anno 2016"

VALUTATA la proposta di cui sopra;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare la proposta del Direttore dell'Area Tecnica avente ad oggetto Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Anno 2016.
2) di disporre conseguentemente che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016 e pluriennale 2016-2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dai canoni determinati nel presente atto al fine di garantire gli equilibri finanziari;
3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini Direttore dell'Area Tecnica;
4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
6) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto: Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA

Il Direttore d'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini

A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29.12.2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente, che prevede, all'interno dell'area Tecnica, il Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione, con compiti di gestione tecnico/amministrativa per rilascio di autorizzazioni e concessioni sia inerenti alla tassa per occupazione suolo pubblico, patrimonio viario, e pubblicità e dal Decreto del Presidente n. 49 del 31/12/2015 con cui è stato affidato alla dott.ssa Rossella Bonciolini l'incarico di direzione del Servizio Viabilità, Trasporti e Motorizzazione, a decorrere dal 01/01/2016 fino al 30/06/2016;

Preso atto che:
- la Provincia è proprietaria di una rete stradale assegnata al patrimonio della Provincia di Prato a far data dal 1996, inoltre, ai sensi della L.R 88/98, è ente gestore di alcune tratte di strade del demanio regionale.
- l'art. 26 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Titolo II dello stesso D. Lgs., all'Ente Proprietario della strada o ad altro Ente da quest'ultimo delegato o all'Ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;

Visto il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 che ha disciplinato al Capo II la "Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" in base ai criteri direttivi contenuti nella delega prevista dall'art. l4 della Legge 421 del 23.10.1992 concernente la Finanza degli Enti Territoriali;

Visto l'art. 10 comma 2 della Legge 537 del 24.12.1993 che dispone: *"I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente;"*

Valutata l'opportunità di provvedere all'adeguamento delle tariffe relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP per l'anno 2016;

Considerato che l'indice di aumento del costo della vita da considerare per l'intero anno, relativo alla Variazione Percentuale dell'anno 2015 rispetto all'anno 2014 risulta negativo;

Ritenuto pertanto opportuno, confermare per l'anno 2016 le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicati per l'anno 2014 e 2015 e definiti con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 40/2014;

PROPONE

Di adottare apposito Atto del Presidente che disponga quanto segue:

1) di provvedere a confermare, per l'anno 2016, le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicati per l'anno 2015, così come definiti con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 40/2014;
2) di dare atto che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016 e pluriennale 2016-2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dai canoni determinati nel presente atto al fine di garantire gli equilibri finanziari;
3) di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore dell'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini.

4) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell'Area Tecnica
f.to *Dott.ssa Rossella Bonciolini*

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima:

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell'Area
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

Prato, 23.05.2016

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 45 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione Istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche e installazione mezzi pubblicitari su strade provinciali approvazione tariffe diritti di istruttoria e sopralluogo Anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di maggio con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

RICHIAMATA la nota n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale stabilisce che "…nelle more dell'approvazione dello Statuto(...) in virtù del principio di continuità amministrativa, dovranno essere applicati Statuto e Regolamenti della precedente Provincia, in quanto compatibili con la legge";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare art.1, commi 88 e 89 (… efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”);

VISTA l' allegata relazione redatta dal Dirigente dell’Area competente, recante ad oggetto: Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche e installazione mezzi pubblicitari su strade provinciali approvazione tariffe diritti di istruttoria e sopralluogo Anno 2016

VALUTATA la proposta di cui sopra;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare la proposta del Direttore dell'Area Tecnica avente ad oggetto Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione – Istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche e installazione mezzi pubblicitari su strade provinciali approvazione tariffe diritti di istruttoria e sopralluogo Anno 2016.
2) di disporre conseguentemente che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016 e pluriennale 2016-2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dai canoni determinati nel presente atto al fine di garantire gli equilibri finanziari;
3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini Direttore dell'Area Tecnica;
4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
6) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto: *"Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione . Istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche e installazione mezzi pubblicitari su strade provinciali: approvazione tariffe diritti di istruttoria e sopralluogo. Anno 2016"*.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA

Il Direttore d'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini

A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29.12.2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente, che prevede, all'interno dell'area Tecnica, il Servizio Viabilità Trasporti e Motorizzazione, con compiti di gestione tecnico/amministrativa per rilascio di autorizzazioni e concessioni sia inerenti alla tassa per occupazione suolo pubblico, patrimonio viario, e pubblicità e dal Decreto del Presidente n. 49 del 31/12/2015 con cui è stato affidato alla dott.ssa Rossella Bonciolini l'incarico di direzione del Servizio Viabilità, Trasporti e Motorizzazione, a decorrere dal 01/01/2016 fino al 30/06/2016;

Preso atto che:
- la Provincia è proprietaria di una rete stradale assegnata al patrimonio della Provincia di Prato a far data dal 1996, inoltre, ai sensi della L.R 88/98, è ente gestore di alcune tratte di strade del demanio regionale.
- l'art. 23 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Titolo II dello stesso D. Lgs., all'Ente Proprietario della strada o ad altro Ente da quest'ultimo delegato o all'Ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;

Visto l'art. 405 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 495 del 16.12.1992 che dispone: *"gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze o permessi da parte degli enti proprietari di strade...sono fissati dagli enti stessi...e sono aggiornati* ***ogni due anni*** *in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;"*

Considerato che con Delibera di Consiglio n. 4 del 03.02.2016, è stato approvato il *Nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio* con il quale tra l'altro, sono state approvate per l'anno 2016 le spese d'istruttoria e sopralluogo ed i corrispettivi per l'istallazione;

Ritenuto pertanto opportuno, mantenere per l'anno 2016 le spese d'istruttoria e sopralluogo ed i corrispettivi per l'istallazione approvate con Delibera di Consiglio n. 4 del 03.02.2016;

PROPONE

Di adottare apposito Atto del Presidente che disponga quanto segue:

1) di confermare per l'anno 2016, le tariffe relative ai diritti di istruttoria e sopralluogo per le istanze riferite a pratiche relative a tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e pubblicità su strade provinciali, come da Delibera di Consiglio n. 4 del 03.02.2016;

2) di dare atto che gli importi, così come stabiliti nella Delibera di Consiglio n. 4 del 03.02.2016, sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in applicazione di quanto stabilito per i tributi locali all'art. 13 comma 3

del Regolamento generale delle Entrate approvato con Deliberazione C.P. n. 126 del 17.12.2003 e successiva modifica con Deliberazione C.P. n. 25 del 24.04.2007;

3) di dare atto che i diritti di istruttoria e sopralluogo nella misura di cui al punto 1) sono applicati alle richieste pervenute al protocollo generale della Provincia a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio n. 4 del 03.02.2016;

4) di dare atto che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016 e pluriennale 2016-2018 sarà tenuto conto del gettito derivante dai canoni determinati nel presente atto al fine di garantire gli equilibri finanziari;

5) di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore dell'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini.

6) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell'Area Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima:

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell'Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

Prato, 23.05.2016

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 49 DEL 24.05.2016

OGGETTO: Imposta Provinciale di Trascrizione- Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell'art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di maggio con l'assistenza del Segretario Generale dott. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale,

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi, recante ad oggetto:
"Imposta Provinciale di Trascrizione- Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell'art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2016";

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare la proposta del Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi ad oggetto "Imposta Provinciale di Trascrizione- Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell'art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2016";

2) di confermare le tariffe dell'Imposta Provincia di Trascrizione in misura pari alle tariffe base – determinate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998, considerata anche l'intervenuta soppressione, in applicazione di quanto stabilito dall'art 1, comma 12, del Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA originariamente inclusa nella tabella allegata al sopra citato D.M. 435/98 – incrementate del 30% (trenta percento), nei limiti consentiti dalla vigente normativa, così come precedentemente determinate mediante atti del Presidente n.110 del 16/07/2015 e n. 121 del 29/07/2015;

3) di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

5) di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Prato ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, in considerazione dei rapporti in essere con ACI;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi;

7) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: Imposta Provinciale di Trascrizione-Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell'art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31/12/2015;

Richiamata, inoltre, la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare i commi dal n.51 al n.100 inclusi;

Premesso che:

- secondo l'articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è stabilita, fra le attribuzioni dei consigli, *"l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che *"spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi";*
- l'art. 19, comma 3, del suddetto Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del medesimo statuto, l'espressione <<Giunta Provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo statuto non disponga diversamente;
- il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplinando la competenza delle Giunta, dispone che tale organo *"compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento"*;
- ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c), *"al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

- ai sensi del vigente art. 174 del D.Lgs. 267/00 *"1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.";*

Richiamati:

- l'articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina le competenze delle Giunte;
- l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506, che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);
- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 avente per oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per la determinazione delle misure dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/1998".
- il Regolamento istitutivo dell'IPT approvato con Delibera Consiliare n. 125 del 23/12/98, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato con Deliberazioni C.P. n.22 del 23.02.2000, n.7 del 21.01.2004 e n. 10 del 04.04.2012.
- l'art. 54 del D Lgs. n. 446/97 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che prevede l'approvazione delle tariffe ai fini dell'adozione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, così come modificato dalla Legge n. 388 del 23.12.2000, il quale stabilisce, in riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione, che:
  - le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della *deliberazione istitutiva o modificativa* delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza;
  - *l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.*
- l'art. 63 della Legge 342 del 21.11.2000 avente ad oggetto "Misure in Materia Fiscale";
- l'art. 1 comma 154 della Legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 del predetto art. 56 del D.Lgs. 446/97, portando l'aliquota massima applicabile dal 20% al 30%;
- l'art. 1, comma 12, del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 il quale prevede, tra l'altro, che:
  - la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

- per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA;
- le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti;

- la Legge n. 148 del 14.09.2011, in vigore dal 17 settembre 2011, di conversione in legge del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, la quale non ha apportato modifiche alle disposizioni previste all'art. 1, comma 12, del medesimo D.L. 138/2011 indicate al punto precedente;

Tenuto conto che:

- l'art. D.L. 02/03/2012 n. 16 (convertito in legge n. 44 del 26/04/2012), ha provveduto, tra l'altro, ad abrogare l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, relativo alla previgente sospensione del potere degli enti locali di aumentare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;
- l'art. 17, comma 7, del D.Lgs. 68/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" attribuisce ad un successivo provvedimento legislativo, da approvarsi a seguito di apposito disegno di legge da parte del governo, la promozione del riordino complessivo dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformità alle seguenti norme generali:
  - individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
  - individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
  - delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
  - determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
  - coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
  - destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta;

Premesso che, alla data di predisposizione del presente atto non risultano vigenti provvedimenti legislativi attuativi del riordino dell'IPT stabilito dal sopra citato art. 17, comma 7, del D.Lgs. 68/2011, eventualmente determinanti modifiche al gettito di competenza di questa Amministrazione Provinciale per il 2016 rispetto all'ammontare pervenuto in riferimento all'annualità 2015, a parità di aliquote e di transazioni fra le due annualità;

Considerato infine che la Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 2 /FL del 9 febbraio 2001 - Direzione Centrale per la fiscalità locale - Fiscalità provinciale - afferma che, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 63, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, *"per quanto riguarda infine la facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997, di deliberare aumenti (...) delle misure di base dell'imposta provinciale, si deve ritenere che tale potere non può essere esercitato dalle province relativamente agli importi stabiliti in misura forfetaria dalla legge.";*

Premesso che le definitive valutazioni dell'ente, nonché le conseguenti scelte, in tema di effettiva pressione tributaria a valere sulla collettività dallo stesso amministrata attengono alle competenze di indirizzo politico-amministrativo e, conseguentemente, risultano affidate agli organi dell'ente preposti alla determinazione di tale indirizzo;

Preso atto che con atto del Presidente n. 110 del 16/07/2015 sono state stabilite le tariffe dell'Imposta Provinciale di Trascrizione di competenza della Provincia di Prato in *misura pari alle tariffe base* – determinate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998, considerata anche la intervenuta soppressione, in applicazione di quanto stabilito dall'art 1, comma 12, del Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA originariamente inclusa nella tabella allegata al sopra citato D.M. 435/98 – *incrementate del 30% (trenta percento),* nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

Richiamato l'atto del Presidente n. 121 del 29/07/2015 ad oggetto "Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali. Imposta Provinciale di Trascrizione. Approvazione Tabella A1 sostitutiva della Tabella A) di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 110 del 16.07.2015";

Considerato che, stante il perdurare delle criticità finanziarie causate dagli ingenti recuperi a carico delle Province, si ritiene di confermare anche per l'esercizio 2016 le tariffe stabilite con gli atti del Presidente n. 110/2015 e n. 121/2015 sopra richiamati;

Dato atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

PROPONE

1. **di confermare** le tariffe dell'Imposta Provinciale di Trascrizione di competenza della Provincia di Prato in misura pari alle tariffe base – determinate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998, considerata anche l'intervenuta soppressione, in applicazione di quanto stabilito dall'art 1, comma 12, del Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA originariamente inclusa nella tabella allegata al sopra citato D.M. 435/98 – incrementate del 30% (trenta percento), nei limiti consentiti dalla vigente normativa, così come precedentemente:

o determinate mediante atti del Presidente n.110 del 16/07/2015 e n. 121 del 29/07/2015;

2. **di dare atto** che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2016/2018, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

3. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato

4. **di procedere** alla notifica nei termini di legge del presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Prato ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, in considerazione dei rapporti in essere con ACI.

Stante l'urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile

Prato, 24 maggio 2016

IL DIRETTORE
f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 25.05.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 51 DEL 09.06.2016

OGGETTO: "Palestre sportive" - Determinazione delle tariffe per l'uso dell'impiantistica sportiva provinciale – Anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016.) e questo giorno nove (9) del mese di giugno con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Gerardi Roberto , ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Dirigente dell'Area competente (o del Responsabile del Servizio competente), recante ad oggetto:**Area Amministrativa e Servizi – Servizio Pubblica Istruzione "Servizio a domanda individuale "Palestre sportive" _ Determinazione delle tariffe per l'uso dell'impiantistica sportiva provinciale – Anno 2016. "**

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. Di approvare la proposta del direttore dell'Area Amministrativa, avente ad oggetto **"Palestre sportive" - Determinazione delle tariffe per l'uso dell'impiantistica sportiva provinciale – Anno 2016.**

2. Di approvare conseguentemente:
   il Piano Economico Finanziario del Servizio a domanda individuale "Palestre sportive" per la definizione delle tariffe 2016 per la concessione in uso a Società ed Enti di promozione sportiva delle palestre degli Istituti scolastici provinciali, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale prevede i costi delle utenze e di manutenzione ordinaria, suddivisi tra gli Istituti nel modo che segue:

	Keynes	**Palestrina Keynes**	**Buzzi**	**Livi**	**Datini**	**Dagomari**	**Copernico**	**TOTALE**
ACQUA	1.700,00	500,00	2.200,00	500,00	1.200,00	1.100,00	700,00	
GAS	5.700,00		11.200,00	1.800,00	5.300,00	2.600,00	2.900,00	
ENERGIA	4.300,00		5.100,00	2.000,00	2.700,00	2.400,00	3.100,00	
MANUTENZION E ORD	10.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00	7.000,00	
TOTALE SPESE	21.700,00	2.500,00	25.500,00	9.300,00	24.200,00	10.100,00	13.700,00	**107.000,00**

le sottoindicate tariffe in regime esclusivo di autogestione degli impianti sportivi per l'anno 2016, dando atto che tali tariffe sono comprensive di IVA al 22%:

PALESTRE	**TARIFFE ORARIE DI AUTOGESTIONE**
Istituto Keynes -	**Cat. A**
Enti di promozione sportiva e Società Sportive (over 18)	€ 18,30
Società sportive giovanili (under 18) E Gruppi sportivi disabili e terza età	€ 9,15
Palestrina Keynes Società Scherma Prato	**€** 2,04
- Istituto Buzzi	**Cat. B**
Enti di promozione sportiva e Società Sportive (over 18)	**€** 13,21
Società sportive giovanili (under 18) e Gruppi sportivi disabili e terza età	€ 6,61
- Istituti Datini e Dagomari	**Cat. C**
Enti di promozione sportiva e Società Sportive (over 18)	**€** 11,19
Società sportive giovanili (under 18) e Gruppi sportivi disabili e terza età	€ 5,59
- Palestre degli altri Istituti : Livi, Copernico e Palestrina Keynes	**Cat. D**
Enti di promozione sportiva	

e Società Sportive (over 18) € 8,14

Società sportive giovanili (under 18)
e Gruppi sportivi disabili e terza età € 4,07

3. di approvare tabella in merito all'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni Sportive.

Denominazione	Volume MC Istituto	Volume MC Palestra	Volume MC Istituto + Palestra	% palestra/scuola	ore utilizzo SCUOLA MENSILI	ore utilizzo ASSOCIAZIONI MENSILI	percentuale utilizzo associazioni
KEYNES	64.564,10	16.563,31	81.127,41	20,42%	204	251,17	55,18
BUZZI	86.559,00	10.285,00	96.844,00	10,62%	204	127,17	38,40
LIVI	17.227,83	4.043,50	21.271,33	19,01%	204	70,17	25,59
DATINI	38.913,00	7.407,00	46.320,00	15,99%	180	134,78	42,82
DAGOMARI	22.634,00	6.907,00	29.541,00	23,38%	180	84,50	31,95
COPERNICO	32.025,00	5.433,00	37.458,00	14,50%	204	288,50	58,58
	261922,93	50638,81	312.561,74	16,20%	1176	956,28	44,85

4. Di dare atto che le tariffe agevolate per le Società sportive giovanili under 18 (Juniores) e gruppi di disabili e di terza età sono rideterminate con l'applicazione di una riduzione pari al 50% delle tariffe in autogestione stabilite per le altre categorie sportive;

5. Di dare atto che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e Società Scherma Prato, approvato con deliberazione di Giunta n. 69 del 04.03.2014 si prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse nel protocollo medesimo, nonché dell'uso esclusivo del locale da parte della suddetta società per tutto il 2016;

6. Di dare atto che il tasso di copertura, viene previsto nella misura del 52,31% dei costi di gestione delle palestre previsti per l'anno 2016;

7. Di prevedere momenti di verifica per l'accertamento dell'effettiva copertura dei costi di gestione degli impianti, durante il corso dell'esercizio, ai fini dell'andamento del piano economico-finanziario sopra citato;

8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90,il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la dirigente dell' Area Amministrativa Dott.ssa Rossella Bonciolini;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

10. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: **Area Amministrativa e Servizi – Servizio Pubblica Istruzione – Servizio a domanda individuale "Palestre sportive" - Determinazione delle tariffe per l'uso dell'impiantistica sportiva provinciale – Anno 2016.**

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

RELAZIONE TECNICA

VISTO il decreto del Presidente della Prato n. 48 del 31.12.2015 mediante il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di direzione Provincia di dell'*Area Amministrativa e Servizi,* a far data dal 1 gennaio 2016 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che le Palestre scolastiche di proprietà dell'Amministrazione provinciale hanno un ruolo ed una funzione di rilevante importanza nella pratica delle attività motorie e sportive in orario extrascolastico nei confronti di una vasta utenza sia giovanile che adulta;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella L. 23/1996 recante "Norme per l'edilizia scolastica" che all'art. 1 c. 2 lett. g) stabilisce che la programmazione degli interventi debba garantire la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività;

VISTA la deliberazione C.P. n. 69 del 20.12.1995 con la quale il Consiglio Provinciale approvava: il Regolamento Generale per l'uso delle Palestre scolastiche da parte delle società sportive al di fuori dell'orario scolastico, lo schema dell'atto di concessione in uso delle stesse, la categoria delle palestre e le relative tariffe per l'anno 1995/96;

CONSIDERATO che, con deliberazione C.P. n. 69 del 16.09.1998, sono stati modificati gli artt. 6 e 22 del sopra citato Regolamento Generale per l'uso delle Palestre scolastiche, attribuendo alla Giunta Provinciale, anziché al Consiglio, la regolamentazione della concessione in uso degli impianti, l'approvazione di apposite convenzioni con le società sportive la predisposizione del tariffario;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 16.09.1998 con la quale si è proceduto alla definizione dei criteri per l'istituzione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi ed alla disciplina generale delle stesse;

RICHIAMATA la delib. G.P. n. 33 del 08.02.2006 avente ad oggetto: "Servizio a domanda individuale "Palestre sportive" - Determinazione delle tariffe per l'uso dell'impiantistica sportiva provinciale – Anno 2006 – Approvazione", con la quale l'Amministrazione Provinciale ha proceduto ad aumentare le tariffe orarie – con decorrenza dal 01.08.2006 – ai fini della concessione in uso delle palestre provinciali in esclusivo regime di autogestione;

CONSIDERATO CHE in merito alla Gestione palestre provinciali*:*

- Notevole importanza fra gli obiettivi da perseguire con il presente programma risulta avere la gestione del servizio a domanda individuale relativo alla concessione in uso delle palestre annesse gli Istituti Scolastici provinciali, alle Società ed Enti di promozione sportiva che ne facciano richiesta per la preparazione degli atleti alle attività agonistiche. Trattandosi di palestre tra le più grandi della provincia, il loro utilizzo consente di potenziare le opportunità di crescita sportiva delle società operanti nel territorio provinciale, che possono accedera a questo servizio sostenendo un costo limitato.

- Il Settore Sport gestisce il suddetto servizio a domanda individuale, soggetto quindi a contribuzione degli utenti e rilevante ai fini IVA.
- Le palestre attualmente utilizzate sono:

- Palestra annessa all'Ist. Gramsci Keynes - cat. A;
- Palestra annessa all'Istituto Buzzi - cat. B;
- Palestra annessa all'Istituto Dagomari - cat. C
- Palestra annessa all' Istituto Datini - cat. C;
- Palestra annessa all'Istituto Livi - cat. D
- Palestra annessa all'Istituto Copernico - cat. D
- Palestrina dell'Istituto Keynes - cat. D;

- Le palestre sono date in uso tramite sottoscrizione di apposito atto di concessione con le modalità previste dal vigente "Regolamento generale per l'uso delle palestre scolastiche". Nella determinazione delle tariffe e nella gestione degli spazi si dovrà comunque garantire un tasso di copertura della spesa superiore al 45%

CONSIDERATO che:

a) non si sono riscontrati aumenti dei costi di gestione in considerazione dei tagli della spesa pubblica e dell'accurata programmazione degli orari di utilizzo e di erogazione dei servizi a consumo;
b) le difficoltà legate ai forti tagli del bilancio provinciale non consentono interventi marcati a sostegno dell'attività sportiva mediante erogazione di contributi economici alle varie associazioni del settore; il mantenimento delle tariffe ai livelli dello scorso anno permette un contenimento dei costi per le associazioni stesse e un conseguente incentivo all'utilizzo degli impianti e allo svolgimento delle diverse discipline;
c) permangono le difficoltà economiche delle società sportive, dovute al contesto generale di crisi economica, che ha determinato una consistente diminuzione dei ricavi da sponsorizzazioni e dalle quote degli associati;

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l'anno 2016, le tariffe dell'impiantistica sportiva provinciale prevedendo comunque momenti di verifica per l'accertamento dell'effettiva copertura dei costi, nel corso dell'esercizio 2016;

CONSIDERATO che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e Società Scherma Prato, approvato con deliberazione di Giunta n. 69 del 04.03.2014 si prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse nel protocollo medesimo, nonché dell'uso esclusivo del locale da parte della suddetta società per tutto il 2016;

TENUTO CONTO del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe orarie 2016 per la concessione in uso delle palestre degli Istituti scolastici provinciali utilizzati, così come specificato **nell'Allegato A** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RILEVATO che con l'applicazione delle tariffe in allegato, tutte in regime di autogestione e comprensive di IVA al 22%, si prevede per il 2016 un tasso di copertura dei costi di gestione delle palestre, imputabili alle società sportive in relazione al periodo di utilizzo delle stesse, pari al 53,29%;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

DATO ATTO di quanto stabilito dall'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 che così recita: "Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi devono essere allegati al Bilancio di previsione;

PROPONE

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio a domanda individuale "Palestre sportive" per la definizione delle tariffe 2016 per la concessione in uso a Società ed Enti di promozione sportiva delle palestre degli Istituti scolastici provinciali, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale prevede i costi delle utenze e di manutenzione ordinaria, suddivisi tra gli Istituti nel modo che segue:

	Keynes	**Palestrina Keynes**	**Buzzi**	**Livi**	**Datini**	**Dagomari**	**Copernico LE**	**TOTA**
ACQUA	1.700,00	500,00	2.200,00	500,00	1.200,00	1.100,00	700,00	
GAS	5.700,00		11.200,00	1.800,00	5.300,00	2.600,00	2.900,00	
ENERGIA	4.300,00		5.100,00	2.000,00	2.700,00	2.400,00	3.100,00	
MANUTENZIONE ORD	10.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00	7.000,00	
TOTALE SPESE	**21.700,00**	**2.500,00**	**25.500,00**	**9.300,00**	**24.200,00**	**10.100,00**	**13.700,00**	**107.000**

2) Di approvare conseguentemente le sottoindicate tariffe in regime esclusivo di autogestione degli impianti sportivi per l'anno 2016, dando atto che tali tariffe sono comprensive di IVA al 22%:

PALESTRE **TARIFFE ORARIE DI AUTOGESTIONE**

Istituto Keynes - **Cat. A**
Enti di promozione sportiva
e Società Sportive (over 18) € 18,30

Società sportive giovanili (under 18)
E Gruppi sportivi disabili e terza età € 9,15

Palestrina Keynes
Società Scherma Prato **€** 2,04

- Istituto Buzzi **Cat. B**
Enti di promozione sportiva
e Società Sportive (over 18) **€** 13,21

Società sportive giovanili (under 18)
e Gruppi sportivi disabili e terza età € 6,61

- Istituti Datini e Dagomari **Cat. C**
Enti di promozione sportiva
e Società Sportive (over 18) **€** 11,19

Società sportive giovanili (under 18)
e Gruppi sportivi disabili e terza età € 5,59

- Palestre degli altri Istituti :
Livi, Copernico e Palestrina Keynes **Cat. D**

Enti di promozione sportiva
e Società Sportive (over 18) € 8,14

Società sportive giovanili (under 18)
e Gruppi sportivi disabili e terza età € 4,07

3) Di approvare la tabella in merito all'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni Sportive.

Denominazione	Volume MC Istituto	Volume MC Palestra	Volume MC Istituto + Palestra	% palestra/scuola	ore utilizzo SCUOLA MENSILI	ore utilizzo ASSOCIAZIONI MENSILI	percentuale utilizzo associazioni
KEYNES	64.564,10	16.563,31	81.127,41	20,42%	204	251,17	55,18
BUZZI	86.559,00	10.285,00	96.844,00	10,62%	204	127,17	38,40
LIVI	17.227,83	4.043,50	21.271,33	19,01%	204	70,17	25,59
DATINI	38.913,00	7.407,00	46.320,00	15,99%	180	134,78	42,82
DAGOMARI	22.634,00	6.907,00	29.541,00	23,38%	180	84,50	31,95
COPERNICO	32.025,00	5.433,00	37.458,00	14,50%	204	288,50	58,58
	261922,93	50638,81	312.561,74	16,20%	1176	956,28	44,85

4) Di dare atto che le tariffe agevolate per le Società sportive giovanili under 18 (Juniores) e gruppi di disabili e di terza età sono rideterminate con l'applicazione di una riduzione pari al 50% delle tariffe in autogestione stabilite per le altre categorie sportive;

5) Di dare atto che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e Società Scherma Prato, approvato con deliberazione di Giunta n. 69 del 04.03.2014 si prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse nel protocollo medesimo, nonché dell'uso esclusivo del locale da parte della suddetta società per tutto il 2016;

6) Di dare atto che il tasso di copertura viene previsto nella misura del 52,31% dei costi di gestione delle palestre previsti per l'anno 2016;

7) Di prevedere momenti di verifica per l'accertamento dell'effettiva copertura dei costi di gestione degli impianti, durante il corso dell'esercizio, ai fini dell'andamento del piano economico-finanziario sopra citato;

Stante l'urgenza del provvedimento ,

PROPONE altresì

Che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D'AREA
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 14.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 14.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 54 DEL 27.06.2016

OGGETTO: Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro: determinazione tariffe per concessione in uso locali anno 2016.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventisette (27) del mese di giugno con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Servizio Istruzione redatta dal Dirigente dell'Area competente recante ad oggetto:
"Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro: determinazione tariffe per concessione in uso locali anno 2016"

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell'Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.267/2000 dal direttore dell'area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di approvare la proposta del direttore dell'Area Amministrativa, avente ad oggetto " **Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro: determinazione tariffe per concessione in uso locali anno 2016";**

2. di approvare conseguentemente:

-il Piano Economico Finanziario del Servizio a Domanda individuale denominato: "Concessione in uso dei locali del Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro, destinati ad attività didattiche e di formazione professionale" - Allegato A, parte integrante del presente atto;

-le tariffe contenute nell'**Allegato B,** parte integrante del presente atto, relative alla concessione in uso temporaneo dei locali del " Centro Integrato " relative all'anno 2016, dando atto che gli importi sono fuori dal campo di applicazione di imposta ai sensi dell'art.4 del Dpr n.633 del 26.10.1972;

3. di dare atto che nello Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 verrà inserita una previsione di spesa relativa ai costi di gestione del " Centro Integrato "determinata in seguito alle valutazioni effettuate dal Servizio Istruzione pari ad Euro **114.653,42** in base a quanto riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto altresì che nello Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 verrà inserita, in base a quanto riportato nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente atto, una previsione di entrata relativa agli introiti derivanti dalla concessione in uso dei locali, determinata in seguito alle valutazioni effettuate dai Servizio Istruzione, finalizzata alla copertura dei costi di gestione del "Centro Integrato ", pari ad **€ 62.053,60** così articolata:

- Euro **21.937,60** quale provento tariffario derivante dalla concessione in uso dei locali destinati ad attività didattiche e formative, compresi i corsi per apprendisti previsti dal piano provinciale;
- Euro **40.656,00** quale importo per la messa a disposizione dei locali utilizzati per le attività del Centro per l'Impiego.

5. di dare atto infine che il tasso di copertura viene garantito nella misura del 54,12% dei costi di gestione del "Centro Integrato " previsti per l'anno 2016;

6. di prevedere momenti di verifica per l'accertamento dell'effettiva copertura dei costi di gestione durante il corso dell'esercizio per valutare l'andamento del piano economico finanziario sopra citato;

7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90,il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la dirigente dell' Area Amministrativa Dott.ssa Rossella Bonciolini;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

10. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO 1 all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro: determinazione tariffe per concessione in uso locali anno 2016.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

VISTO il decreto del Presidente della Prato n. 48 del 31.12.2015 mediante il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di direzione Provincia di dell'*Area Amministrativa e Servizi,* a far data dal 1 gennaio 2016 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

PREMESSO che, a seguito dell'Accordo di Programma fra la Regione Toscana, la Provincia di Prato e il Comune di Prato, approvato con Decreto n. 312 del 13/10/1995 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, pubblicato sul BURT n. 66 del 31/10/1995, il Comune di Prato si impegnava a realizzare, per conto della Provincia di Prato, la nuova sede del Centro di Formazione Professionale;

RILEVATO come, a seguito del completamento dei lavori, in data 26 maggio 2005, l'Amministrazione Comunale di Prato ha provveduto, con apposito verbale (Reg. N. 29), ad effettuare la consegna all'Amministrazione Provinciale dell'immobile articolato su due piani con seminterrato, ubicato in Prato in Via Galcianese, 20/F;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n.34 del 08.02.2006 avente per oggetto "Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro: definizione del servizio a domanda individuale";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 26.07.2006 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del " Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro" e lo schema di concessione in uso temporaneo dei locali ;

CONSIDERATO che la struttura si configura come un Centro Integrato per lo sviluppo di politiche attive del lavoro, attività di formazione e servizi educativi per l'occupabilità di giovani ed adulti: un polo di eccellenza destinato :

- alla realizzazione di processi di formazione ed attività di riconversione professionale;
- alla costruzione di strumenti per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- al potenziamento delle attività di ricerca, preselezione e mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- alla promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- al consolidamento delle imprese e lo sviluppo di nuova imprenditoria;

DATO ATTO che nello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 verrà inserita una previsione di spesa relativa ai costi di gestione del " Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro" pari ad Euro **114.653,42** determinata in seguito alle valutazioni del servizio Istruzione;

RILEVATO altresì che nello schema di Bilancio di Previsione 2016 sono state individuate le seguenti previsioni di entrata per la copertura dei costi di gestione del "Centro Integrato"per un importo complessivo pari ad Euro **62.053,60** c così articolato:

- Euro **21.937,60** quale provento tariffario derivante dalla concessione in uso dei locali destinati ad attività didattiche e formative, compresi i corsi per apprendisti previsti dal piano provinciale;
- Euro **40.656,00** quale importo per la messa a disposizione dei locali utilizzati per le attività del Centro per l'Impiego.

CONSIDERATO che

1. gli importi relativi alle spese del "Centro Integrato" per l'anno 2016 sono stati determinati tenendo conto della documentazione afferente i consuntivi 2015 relativamente ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento, pulizia e custodia e relativamente agli oneri di manutenzione degli impianti e all'assicurazione dei locali;
2. la previsione di entrata relativa all'esercizio 2016 per quanto concerne i proventi tariffari derivanti dalla concessione in uso dei locali destinati ad attività didattiche e formative sono state determinate tenuto conto delle convenzioni in essere per utilizzo di detti spazi;

DATO ATTO quindi che le previsioni di spesa per i costi di gestione del "Centro Integrato" ammontano complessivamente, per l'anno 2016, ad **€ 114.653,42**e che il tasso di copertura viene garantito in misura pari al **54,12%** dei costi, che risulta essere superiore al tasso minimo previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, sulla base di questi elementi ed anche a seguito di una ulteriore ricognizione sui prezzi attualmente praticati sul mercato da altri soggetti, pubblici e privati, per la concessione in uso di analoghi servizi e strutture, predisporre, per l'esercizio 2016, un piano relativo alle tariffe da applicare per la concessione in uso temporaneo dei locali del "Centro Integrato" che riconferma le tariffe applicate con il Piano Tariffario per l'esercizio 2015, dando atto altresì che a seguito della assegnazione all'Istituto Professionale Marconi, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di una porzione rilevante dell'immobile, la quantità degli spazi da poter mettere a disposizione di soggetti terzi per la realizzazione di attività formative (aule e laboratori specialistici) risulta essere fortemente ridimensionata;

RILEVATO altresì come le " attività di prestazione di servizi inerenti l'uso di locali attrezzati e predisposti per la formazione, rientrino nelle attività istituzionali dell'Ente e pertanto siano da considerarsi fuori dal campo di applicazione di imposta per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del DPR 633/72 e fuori campo di applicazione iva per mancanza del presupposto oggettivo ai sensi dell'articolo 2 del citato DPR 633/ 72;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art.172 comma 1 Lett.c) del D. Lgs 267/2000 che così recita: "Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" devono essere allegati al Bilancio di Previsione;

RILEVATO come, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze il Presidente abbia autonomia propria, esercitabile ai fini della determinazione delle tariffe;

RITENUTA la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare:

- il Piano Economico Finanziario del Servizio a Domanda individuale denominato: "Concessione in uso dei locali del Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro, destinati ad attività didattiche e di formazione professionale" - **Allegato A,** parte integrante del presente atto;

- le tariffe contenute nell'**Allegato B**, parte integrante del presente atto, relative alla concessione in uso temporaneo dei locali del " Centro Integrato " relative all'anno 2016, dando atto che gli importi sono fuori dal campo di applicazione di imposta ai sensi dell'art.4 del Dpr n.633 del 26.10.1972;

2. Di dare atto che nello Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 verrà inserita una previsione di spesa relativa ai costi di gestione del " Centro Integrato "determinata in seguito alle valutazioni effettuate dal Servizio Istruzione pari ad Euro **114.653,42** in base a quanto riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto altresì che nello Schema di Bilancio di Previsione 2016-2018 verrà inserita, in base a quanto riportato nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente atto, una previsione di entrata relativa agli introiti derivanti dalla concessione in uso dei locali, determinata in seguito alle valutazioni effettuate dai Servizio Formazione e Lavoro, finalizzata alla copertura dei costi di gestione del "Centro Integrato ", pari ad **€ 62.053,60** così articolata:

- Euro **21.937,60** quale provento tariffario derivante dalla concessione in uso dei locali destinati ad attività didattiche e formative, compresi i corsi per apprendisti previsti dal piano provinciale;

- Euro **40.656,00** quale importo per la messa a disposizione dei locali utilizzati per le attività del Centro per l'Impiego.

4. Di dare atto infine che il tasso di copertura viene garantito nella misura del **54,12%** dei costi di gestione del "Centro Integrato " previsti per l'anno 2016

5. Di prevedere momenti di verifica per l'accertamento dell'effettiva copertura dei costi di gestione durante il corso dell'esercizio per valutare l'andamento del piano economico finanziario sopra citato;

Stante l'urgenza del provvedimento ,

PROPONE altresì

Che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:
vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D'AREA
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

ALLEGATO "A"

PIANO FINANZIARIO CONCESSIONE IN USO LOCALI CENTRO INTEGRATO PER LA FORMAZIONE E LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2016	
Capitoli di entrata previsti nel B.P. 2016	
Cap. n. 431 – Concessione in uso aule-sale	€ 21.937,60
Cap. n. 722 – Concessione in uso locali Centro Impiego	€. 40.656,00
Totale Entrate pari a	**€ 62.053,60**
Capitoli in uscita previsti nel B.P. 2015	
Pulizia parti comuni ed aule – Cap.2334/5	€ 14.091,56
Illuminazione,acqua,metano riscaldamento e condizionamento– Cap.2334/10	€ 59.072,03
Manutenzione impianto riscald./.condizionamento – Cap. 2334/11	€. 200,00
Guardiania/ Vigilanza- Capitolo 2334/15	€ 22.675,64
Manutenzione ordinaria impianto antincendio CFP - Capitolo 2334/12	€. 1.034,19
Servizio di manutenzione ordinaria-CFP Capitolo 2334/13	€. 17.580,00
Totale spese pari a	**€ 114.653,42**

TOTALE INTROITI PROVENTI TARIFFARI + RIMBORSO CENTRO IMPIEGO	**€ 62.053,60**
TOTALE SPESE PRESUNTE	**€ 114.653,42**
PERCENTUALE GRADO COPERTURA SERVIZIO SUPERIORE AL 54,12%	

ALLEGATO "B"

Centro Integrato per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro

Tariffe per la concessione in uso dei locali relative all'anno 2016

Locale	Tariffa 1 Giornaliera		Tariffa 2 Settimanale (-15%)		Tariffa 3 Mensile (-20%)		Tariffa 4 Annuale (-30%)		Tariffa 5 ***	
	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B	Fascia A	Fascia B
Aula mq.50	15,00 € ora	18,00 € ora	12,75 € ora	15,30 € ora	12,00 € ora	14,40 € ora	10,50 € ora	12,60 € ora	8,40 € ora	10,08 € ora
Aula informatica mq 50	70,00 € ora	84,00 € ora	59,50 € ora	71,40 € ora	56,00 € ora	67,20 € ora	49,00 € ora	58,00 € ora	39,20 € ora	47,04 € ora
Laboratorio mq 100	25,00 € ora	30,00 € ora	21,25 € ora	25,50 € ora	20,00 € ora	24,00 € ora	17,50 € ora	21,00 € ora	14,00 € ora	16,80 € ora
Sala Conferenze mq 100	10,00 € ora	12,00 € ora	8,50 € ora	10,20 € ora	8,00 € ora	10,00 € ora	7,00 € ora	8,40 € ora	5,60 € ora	6,72 € ora

Tariffa 5 *
Tale tariffa si applica in presenza delle seguenti tre condizioni:

1. **Interesse ad usufruire dei locali per più di 4 ore consecutive al giorno;**
2. **Disponibilità a farsi carico dei lavori in proprio di pulizia straordinaria e ordinaria dei locali oggetto della concessione;**
3. **Interesse a richiedere la concessione in uso dei locali**

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 28.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 28.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 56 DEL 27.06.2016

Oggetto: Concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia. Approvazione tariffe 2016 e indirizzi gestionali.

L'anno Duemilasedici (2016) e questo giorno ventisette (27) del mese di giugno con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della L. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25/5/2015;

VISTA e valutata l' allegata relazione del Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi avente ad oggetto: "Concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia. Approvazione tariffe 2016 e indirizzi gestionali";

VISTI i pareri favorevoli espressi su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Dott.ssa Rossella Bonciolini, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 1, comma 55, della L. 56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare per l'annualità 2016 le tariffe di concessione per l'uso delle sale provinciali nelle seguenti seguenti misure:

Tutti gli spazi provinciali	
FASCIA ORARIA	Rimborso spese forfettario orario per spese generali € 25,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 100,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 125,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 75,00
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 375,00

SALA POLIVALENTE	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 9,80
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 39,20
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 49,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 29,40
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 147,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 7.75
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 31,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 38,75
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 23,25
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 116,25

2) di dare atto che l'Area Amministrativa e Servizi, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l'uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;
- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali, a titolo di rimborso spese e/o di canone;
- provvedere alle operazioni gestionali relativamente all'accertamento di entrata sul capitolo 379 "Corrispettivo per uso delle sale della Provincia";

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del rimborso spese;
- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del comma 3, è considerata beneficio economico, per cui i Servizi dell'Ente, in tali casi, dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

4) di trasmettere il presente atto a tutte le Aree nelle quali si articola l'Ente;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

8) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

ALLEGATO all'Atto del Presidente avente ad oggetto:
Concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia. Approvazione tariffe 2016 e indirizzi gestionali.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 20/12/2006 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia";

Visto l'art. 1 del Regolamento secondo cui "Le sale di proprietà della Provincia sono destinate prioritariamente alle attività istituzionali e sono le seguenti:
- Sala Conferenze Palazzo Novellucci;
- Salone Novellucci Palazzo Novellucci;
- Loggia delle Bigonce Palazzo Banci Buonamici;
- Sala Polivalente."

Dato atto che, a seguito di alcune riorganizzazioni interne, tra le quali, da ultimo, quella derivante dal rilascio di Palazzo Vestri, avvenuto nel dicembre 2012, delle sale indicate nel citato art. 1 del Regolamento l'unica rimasta disponibile è la Sala Polivalente;

Dato atto che, oltre alla Sala Polivalente, risultano disponibili presso Palazzo Banci la Sala Camino, la Sala Giardino e il Salone Consiliare, il cui utilizzo, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, "è consentito esclusivamente per fini istituzionali" ed "è riservato alle attività del consiglio, dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari – nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico/amministrativo – e della Giunta";

Visto l'art. 4 del Regolamento, secondo cui l'uso delle sale può avvenire con le seguenti modalità:

a) di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del rimborso spese;
b) a titolo oneroso ridotto nella misura della metà per richieste avanzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
c) a titolo gratuito per le iniziative riferite a funzioni, programmi e attività di competenza della Provincia, per le iniziative promosse dai Gruppi Consiliari nell'esercizio delle loro funzioni, nonché per le iniziative di tipo istituzionale promosse da organismi di diritto pubblico;
d) con imputazione a titolo di contributo totale o parziale del corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle sale in caso di richieste avanzate congiuntamente a domanda di ammissione al patrocinio della Provincia di Prato.

Preso atto che i corrispettivi richiesti per la concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia – a norma dell'art. 4 del Regolamento – sono determinati da due distinte componenti:
- una quota di rimborso spese;

- un canone di concessione (ove applicabile);

Ritenuto opportuno prevedere un rimborso spese forfettario orario per spese generali di € 25,00 per tutti gli spazi provinciali e un canone orario di € 9,80 per la Sala Polivalente e di € 7,75 per le altre Sale (Sala Camino e Sala Giardino), canoni invariati rispetto a quelli del 2015;

Ritenuto quindi di approvare le tariffe 2016 nelle seguenti misure:

Tutti gli spazi provinciali	
FASCIA ORARIA	Rimborso spese forfettario orario per spese generali € 25,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 100,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 125,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 75,00
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 375,00

SALA POLIVALENTE	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 9,80
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 39,20
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 49,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 29,40
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 147,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 7.75
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 31,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 38,75
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 23,25
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 116,25

Preso atto che le suddette Sale vengono utilizzate anche dai Servizi dell'Ente;

Preso atto dell'andamento dell'entrata accertata sul capitolo 379 "Corrispettivo per uso delle sale della Provincia" nell'ultimo triennio:
- Anno 2013 € 164,26;
- Anno 2014 € 382,80;
- Anno 2015 € 382,80;

Ritenuto opportuno, per le ragioni che precedono e per l'esigenza di rispettare i principi di veridicità ed attendibilità delle previsioni di bilancio, non prevedere alcuna entrata sul

capitolo 379 "Corrispettivo per uso delle sale della Provincia" del Bilancio di previsione 2016, salvo naturalmente procedere, caso per caso, ad accertamento di entrata ove se ne verifichino i presupposti;

Dato atto che è comunque doveroso approvare per l'annualità 2016 le tariffe per la concessione in uso degli spazi della Provincia;

Ritenuto quindi di approvare le tariffe 2016 nelle seguenti misure:

Tutti gli spazi provinciali	
FASCIA ORARIA	Rimborso spese forfettario orario per spese generali € 25,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 100,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 125,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 75,00
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 375,00

SALA POLIVALENTE	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 9,80
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 39,20
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 49,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 29,40
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 147,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 7.75
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 31,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 38,75
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 23,25
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 116,25

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) che dispone: "Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Visto l'art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" sono allegate al Bilancio di Previsione;

Dato atto che l'Area Amministrativa e Servizi, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l'uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;
- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali, a titolo di rimborso spese e/o di canone;
- provvedere alle operazioni gestionali relativamente all'accertamento di entrata sul capitolo 379 "Corrispettivo per uso delle sale della Provincia";

Dato atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del rimborso spese;
- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del comma 3, è considerata beneficio economico, per cui i Servizi dell'Ente, in tali casi, dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

PROPONE

1) di approvare per l'annualità 2016 le tariffe di concessione per l'uso delle sale provinciali nelle seguenti seguenti misure:

Tutti gli spazi provinciali	
FASCIA ORARIA	Rimborso spese forfettario orario per spese generali € 25,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 100,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 125,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 75,00
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 375,00

SALA POLIVALENTE	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 9,80
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 39,20
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 49,00
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 29,40
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 147,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO	
FASCIA ORARIA	CANONE ORARIO € 7.75
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00	€ 31,00
Dalle ore 15,00 alle ore 20,00	€ 38,75

Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	€ 23,25
Per l'intera giornata (9,00 – 24,00)	€ 116,25

2) di dare atto che l'Area Amministrativa e Servizi, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l'uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;
- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali, a titolo di rimborso spese e/o di canone;
- provvedere alle operazioni gestionali relativamente all'accertamento di entrata sul capitolo 379 "Corrispettivo per uso delle sale della Provincia";

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del rimborso spese;
- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del comma 3, è considerata beneficio economico, per cui i Servizi dell'Ente, in tali casi, dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

4) di trasmettere, in caso di approvazione della presente proposta di atto, il relativo atto a tutte le Aree nelle quali si articola l'Ente.

Stante l'urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

Che l'atto di cui alla presente proposta sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL DIRETTORE
f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

In ordine alla regolarità contabile

IL DIRETTORE
f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto Gerardi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, lì 28.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 28.06.2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Elisabetta Cioni